

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Il Segretario Generale

Roma, 18 giugno 2015

Prot. n.

Ai componenti della Giunta Esecutiva

Ai Segretari/Presidenti delle Ars

LORO INDIRIZZI

Care colleghe, cari colleghi,

Vi trasmetto in allegato il testo delle "ipotesi di interventi per la sostenibilità della gestione previdenziale dell'Inpgi", che il Presidente dell'Istituto ha fatto pervenire alla Federazione della Stampa e alla Federazione degli Editori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 2, lettera b, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

La Giunta Esecutiva esaminerà il testo nella sua prossima riunione fissata per mercoledì 8 luglio, prima di avviare il confronto con la controparte editoriale al fine di concordare le determinazioni al riguardo così come previsto dal richiamato articolo 3 del decreto del dlgs 509/1994.

Le Associazioni regionali sono invitate a esaminare il testo allegato e a portarlo a conoscenza dei colleghi secondo le modalità di consultazione che riterranno opportune.

per conto del

Raffaele Lorusso



IL PRESIDENTE

18 GIU. 2015



Spett.le FNSI
C.so Vittorio Emanuele II, 349
00186 R O M A

Spett.le FIEG
Via Piemonte, 64
00187 R O M A




il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell'editoria, con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro e il sempre più massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, ha fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale, così come si evidenzia dai dati degli ultimi bilanci.


L'Inpgi, pertanto, al fine di correggere in una visione prospettica lo squilibrio tra contributi e prestazioni ritiene necessario e improcrastinabile porre in essere interventi volti ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale, che saranno portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e che incideranno sia sulle entrate che sulle uscite.

Tra l'altro lo stesso Collegio Sindacale, nella relazione al bilancio consuntivo 2014 della Gestione sostitutiva dell'A.G.O., raccomanda all'Istituto di valutare ogni possibile intervento di riforma del sistema previdenziale al fine di recuperare il disavanzo evidenziato.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509/94, Vi trasmetto il documento allegato e rimango in attesa delle Vostre determinazioni in merito.



Andrea Camporese



**IPOTESI DI INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA'
DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE INPGI**

INDICE PROPOSTE DI MODIFICHE	
Argomenti	Pagina
Interventi in materia di Entrate Contributive:	
Aliquota IVS: incremento 1% a carico datore di lavoro	2
Aliquota IVS: incremento quota a carico del lavoratore e datore lavoro	
Aliquota strutturale di sostegno alla CIGS	
Contributo aggiuntivo dell'1,4% sui contratti a termine	
Interventi in materia di Prestazioni Facoltative	3
Interventi in materia di Prestazioni Obbligatorie	4
Pensione di vecchiaia: modifica dei requisiti di accesso	4
Pensione d'anzianità: modifica dei requisiti di accesso	4
Calcolo pensioni: riduzione aliquota di rendimento	5
Clausole di salvaguardia	8
Pensioni d'invalidità: assorbimento dell'integrazione contributiva con altra pensione	9
Pensioni ai superstiti: modifiche delle percentuali di abbattimento per redditi	9
Introduzione Contributo solidarietà sulle pensioni	10
Disoccupazione: eliminazione maggiori benefici contributivi aziende crisi riduzione dell'indennità	11

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

A) Aliquota IVS - Incremento di un punto percentuale a carico del datore di lavoro già previsto per il 1/01/2016

ENTRATE		
1° anno	5° anno	10° anno
11 milioni	55 milioni	110 milioni

B) Aliquota IVS - incremento dello 0,50% a carico giornalista dal 1/01/2016

ENTRATE		
1° anno	5° anno	10° anno
5,5 milioni	27,5 milioni	55 milioni

C) Aliquota IVS - incremento dello 0,53% a carico Azienda dal 1/01/2016

ENTRATE		
1° anno	5° anno	10° anno
5,8 milioni	29 milioni	58 milioni

D) Aliquota a sostegno CIGS - Rendere strutturale l'addizionale dell'1% a carico del datore di lavoro già in essere fino al 31/12/2016

ENTRATE		
1° anno (2017)	5° anno	10° anno
6 milioni	30 milioni	60 milioni

E) Aliquota aggiuntiva DS dell'1,4% per contratti a termine

ENTRATE		
1° anno	5° anno	10° anno
0,90 milioni	4,5 milioni	9 milioni

Totale Anno 2016 = 23,20 milioni

Totale Anno 2017 = 29,20 milioni

Recepire nell'Ordinamento INPGI le disposizioni di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, e successive modificazioni, che prevede un minimo retributivo settimanale (40% del trattamento minimo INPS – circa 800 euro mensili) per l'accredito della anzianità contributiva. In caso di retribuzione inferiore l'anzianità sarebbe riparametrata alla retribuzione. Ciò consentirebbe di limitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie, per soggetti che lavorano un giorno a settimana (circa 400 rapporti di lavoro).

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

SPESE DI CONTENIMENTO PRESTAZIONI FACOLTATIVE artt. 29 e 30 Regolamento

Assegno di superinvalidità

Proposta di modifica

- Limitare la concessione dell'assegno di superinvalidità ai soli titolari di pensione diretta, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.
- Ridurre il limite reddituale dagli attuali 70.600 euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 euro annui).
 - Introdurre il requisito del possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi.

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
0,20 milioni	3 milioni	6 milioni

Una Tantum ai superstiti

L'art.29 del Regolamento prevede la liquidazione di un capitale pari al 10% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario – riferita all'anno precedente il decesso (oggi pari a circa 3.700 euro) da corrispondere ai superstiti aventi diritto a pensione. La spesa nell'anno 2014 è stata pari a 364 mila euro

Proposta di modifica: **SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE**

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
0,36 milioni	1.80 milioni	3,60 milioni

Ricovero case di riposo

Proposta di modifica

- Limitare la concessione dell'assegno di superinvalidità ai soli titolari di pensione diretta, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.
- Ridurre il limite reddituale dagli attuali 70.600 euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 euro annui).
 - Introdurre il requisito del possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
0,16 milioni	1,5 milioni	3 milioni

Indennità per inabilità temporanea

L'assegno temporaneo di inabilità viene corrisposto – al termine del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile – a i giornalisti totalmente inabili ad esercitare l'attività professionale, per un periodo di un anno non rinnovabile. L'importo dell'assegno è determinato secondo le regole del trattamento di disoccupazione ed è pari a circa 1.600 euro mensili.

Proposta di modifica: SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il risparmio in questo caso è nullo, non essendo pervenuta alcuna di erogazione di tale prestazione.

SPESE CONTENIMENTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

Con riferimento alle prestazioni obbligatorie, le proposte riguardano sia i trattamenti pensionistici che la disoccupazione.

Modifica requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

Proposta di modifica:

Età:

Uomini

66 anni dal 2016

Donne: ipotesi alternative

A. Progressione Annuale dell'età

Anno	Età con almeno 20 anni di contribuzione
2016	63
2017	64
2018	65
a regime dal 2019	66

B. Progressione ogni 18 mesi dell'età

Anno	Età con almeno 20 anni di contribuzione
1/1/2016 al 30/6/2017	63
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	64
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	65
a regime dal 1/7/2020	66

Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità

Proposta di modifica:

- almeno 62 anni d'età;

- innalzamento graduale della sola contribuzione (tabella a – b), portandola da 35 a 40 anni sia per gli uomini che per le donne;

I requisiti resterebbero comunque più favorevoli rispetto all'AGO e non troverebbe applicazione l'adeguamento alla speranza di vita.

IPOTESI ALTERNATIVE:

a) Progressione Annuale dell'innalzamento contributivo

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni d'età
2016	36
2017	37
2018	38
2019	39
2020	40

b) Progressione ogni 18 mesi dell'innalzamento contributivo

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni d'età
1/1/2016 al 30/6/2017	36
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	37
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	38
dal 1/7/2020 al 31/12/2021	39
Dal 01/01/2022	40

Ipotesi di flessibilità nell'accesso alla pensione anticipata

Dal 1° luglio 2017 i giornalisti possono accedere alla pensione anticipata con almeno 62 anni d'età e 36 anni di contribuzione con l'applicazione della percentuale d'abbattimento permanente sul calcolo in ragione del 5 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi indicati nella tabella relativa alle pensioni d'anzianità ovvero, se più favorevoli, rispetto ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia.

RIDUZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE CONTRIBUTIONI FUTURE

Quota E: - 2.30% a scalare

Proposta di modifica:

- Mantenere il più favorevole sistema retributivo con l'applicazione agli attuali scaglioni reddituali - per la quota di pensione successiva alla data di approvazione della riforma - Quota E - delle aliquote:

- 2,30% a scalare;

- Rivalutare le retribuzioni, per la determinazione della media pensionabile su tutta la vita lavorativa, con l'applicazione del solo coefficiente Istat, senza la maggiorazione dell'ulteriore punto percentuale.

Per garantire il rispetto del pro-rata, verrebbe comunque assicurato l'importo pensionistico maturato alla data di entrata in vigore della riforma.

QUOTA D) - Contribuzioni dal 1/01/2006 al 31/12/2015

Scaglioni della retribuzione pensionabile			Allquote di Rendimento %	
		fino a	44.456,00	2,66
da	44.456,00	a	59.126,48	2,00
da	59.126,48	a	73.796,96	1,66
da	73.796,96	a	84.466,40	1,33
		oltre	84.466,40	0,90

QUOTA E) - Ipotesi al 2,30% per le Contribuzioni dal 1/1/2016

Scaglioni della retribuzione pensionabile			Allquote di Rendimento %	
		fino a	44.456,00	2,30
da	44.456,00	a	59.126,48	1,73
da	59.126,48	a	73.796,96	1,44
da	73.796,96	a	84.466,40	1,15
		oltre	84.466,40	0,90

ESEMPI

A) Retribuzioni Attuali 42.000 euro annui				
CALCOLO PENSIONE CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI VALORI ATTUALIZZATI				
Regime calcolo	Ultimo anno dopo 34 di contributi	Ultimi 5 anni dopo 30 di contributi	Ultimi 10 dopo 25 anni di contributi	Assunti oggi, dopo 35 anni di contributi
Attuale sistema INPGI	34.800,00	35.400,00	34.680,00	39.000,00
INPGI Quota E al 2,30%	1 anno Quota E	5 anni Quota E	10 anni Quota E	Assunti oggi, dopo 35 anni Quota E
	34.660,00	34.250,00	32.450,00	33.810,00
INPS	25.465,00	24.600,00	23.800,00	27.900,00

B) Retribuzioni Attuali 71.000 euro annui				
PENSIONE CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI VALORI ATTUALIZZATI				
Regime calcolo	Ultimo anno dopo 34 di contributi	Ultimi 5 anni dopo 30 di contributi	Ultimi 10 dopo 25 anni di contributi	Assunti oggi, dopo 35 anni di contributi
Attuale sistema INPGI	58.400,00	58.500,00	58.640,00	58.556,00
INPGI Quota E al 2,30%	1 anno Quota E	5 anni Quota E	10 anni Quota E	35 anni Quota E
	58.007,00	55.369,00	54.224,00	50.670,00
INPS	41.600,00	44.400,00	47.000,00	42.000,00

Risparmi cumulati sugli interventi in materia previdenziale

A)

Vecchiaia donne: progressione ogni 18 mesi dell'età

Anzianità Uomini/Donne: progressione ogni 18 mesi dell'innalzamento contributivo

Modifiche	Impatti cumulati (prestazioni e contributi)	
	1° anno	5 anni
Quota E (2,30) con nuove Regole Vecchiaia:		
• Uomini: 66 anni e 20 anni di contribuzione dal 2016;		
• Donne: incremento di un anno di età ogni 18 mesi (regime 1/7/2020)		
• Anzianità uomini / donne a 62 anni progressione ogni 18 mesi del requisito contributivo fino a 40 anni (regime 2022)	17,6	125,2

B)

Vecchiaia donne: progressione annuale dell'età

Anzianità Uomini/Donne: progressione annuale dell'innalzamento contributivo

Modifiche	Impatti cumulati (prestazioni e contributi)	
	1 anno	5 anni
Quota E (2,30) con nuove Regole Vecchiaia:		
• Uomini: 66 anni e 20 anni di contribuzione dal 2016;		
• Donne: incremento di un anno di età ogni 12 mesi (regime 2019)		
• Anzianità uomini / donne a 62 anni progressione annuale del requisito contributivo fino a 40 anni (regime 2020)	16,9	151,4

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Potranno accedere alla pensione di vecchiaia e d'anzianità con i requisiti previsti dalla normativa previgente la data di approvazione della riforma, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia e anzianità	I requisiti d'età e contributivi sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità ordinaria senza abbattimenti permanenti.
Giornalisti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione antecedente alla data della riforma - Non rioccupati con rapporti a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione - Almeno un contributo volontario accreditato dopo la riforma - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dall'entrata in vigore della riforma.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, o dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà o comunque entro i 24 mesi dalla entrata in vigore della riforma.
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si è risolto: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma - Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dall'entrata in vigore della riforma.
Giornalisti che alla data di entrata in vigore della riforma risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	<ul style="list-style-type: none"> - In congedo straordinario alla data di entrata in vigore della riforma; - Perfezionamento dei requisiti e pensionamento entro il periodo del congedo e comunque non oltre i 24 mesi dall'entrata in vigore della riforma.

Pensioni d'invalidità: assorbimento dell'integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico

Articolo 8: pensioni d'invalidità

Proposta di modifica

Nei casi in cui la pensione d'invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista consegua una pensione da parte di un altro Ente, l'integrazione contributiva sarà ricalcolata garantendo comunque che la somma delle pensioni Inpgi ed Inps non possa essere inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

Pensioni ai superstiti: modifica delle percentuali di abbattimento per redditi

Le tabelle sottostanti sintetizzano le differenze in materia di trattamenti ai superstiti attualmente vigenti presso Inpgi e Inps:

INPGI		
Percentuali spettanti ai superstiti		
75% = un superstite		
90% = due superstiti		
100% = tre o più superstiti		
Percentuale Coniuge unico superstite		
<i>Scaglione pensione de cuius</i>		<i>Aliquota</i>
	fino a 43.105,81	75%
da 43.105,81	a 50.297,35	70%
da 50.297,35	a 57.189,22	65%
	oltre 57.189,22	60%
Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 27.785,12	0
da 27.785,12	a 37.046,82	-15%
da 37.046,82	a 44.456,18	-25%
	oltre 44.456,18	-40%

INPS		
Percentuali spettanti ai superstiti		
60% = solo coniuge		
70% = solo un figlio		
80% = coniuge + figlio		
100% = coniuge + 2 figli		
15% = familiare diverso da coniuge e figli		
Non prevista		
Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,82	a 26.071,76	-25%
da 26.071,76	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,70	-50%

Proposta di modifica:

Adozione delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l'AGO, come di seguito indicato:

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,82	a 26.071,76	-25%
da 26.071,76	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,70	-50%

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
3,2 milioni	15,9 Milioni	32 milioni

Il calcolo della pensione Inpgi in favore dei superstiti resterebbe comunque più favorevole rispetto a quello generale per i seguenti aspetti:

- aliquote percentuali spettanti ai superstiti più elevate;
- sistema di calcolo retributivo

Istituzione di un contributo di solidarietà da applicare a tutte le pensioni – per fasce di importo e percentuali crescenti

Si potrebbe:

- rendere strutturale per 5 anni, a partire dal 2017, il contributo di solidarietà già previsto dalla legge fino al 13/12/2016 per le pensioni di importo superiore a circa 91.000 euro annui

- introdurre un contributo – per 5 anni – a partire dalla data di approvazione della delibera, anche per gli importi fino al suddetto limite come indicato nella tabella seguente:

a. Da 0 a 30.000,00	0,5%
b. Da 30.001,00 a 60.000,00	1%
c. Da 60.001,00 a 91.251,15	1,5%
d. Da 91.251,16 a 130.358,8	6%
e. Da 130.358,81 a 195.538,20	12%
f. Oltre 195.538,20	18%

Si otterrebbe il seguente risparmio:

MINORI SPESE	
1° anno (2017)	5° anno
6 milioni	30 milioni

Modifica dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione

1) Disoccupazione per dipendenti di aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d'azienda.

Proposta di modifica

Eliminare la maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi poiché la norma ha perso il carattere di eccezionalità, essendo la quasi totalità delle aziende in cigs e solidarietà. Conseguentemente si ritiene che la stessa non sia più sostenibile, essendo cresciuto in modo esponenziale il costo legato alla riserva matematica per la maggiore contribuzione figurativa riconosciuta dall'Istituto.

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
1 milione	5 milioni	10 milioni

2) Riduzione dell'indennità di disoccupazione:

Proposte di modifica:

a) Ipotesi di riduzione indennità di disoccupazione straordinaria in godimento dopo i primi 360 giorni al 50%.

- Indennità intera al 100% primi 360 giorni (12 mesi)
- Indennità ridotta del 50% dal 361° giorno (dal 13° mese al 24° mese)

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
1,45 milioni	7,25 milioni	14,50 milioni

b) Ipotesi di riduzione indennità di disoccupazione a partire dal 6° mese fino ad un massimo del 50%

- Indennità intera al 100% primi 180 giorni (primi 6 mesi)
- Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese)
- Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese)

MINORI SPESE		
1° anno	5° anno	10° anno
1,8 milioni	9 milioni	18 milioni